



Città di Modica

www.comune.modica.gov.it

ORDINANZA SINDACALE nr. 27530 del 24 MAG. 2024

Oggetto: ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. nr.267/2000 per ottemperanza disposizioni normative di cui al Titolo III del D.P.R. nr 753/80.

IL SINDACO

VISTA la nota PEC pervenuta da R.F.I. Rete Ferroviarie Italiana Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane del 08 aprile 2024, con la quale si chiede l'adozione di una Ordinanza Sindacale contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. nr 267/2000, al fine di richiamare l'attenzione dei privati proprietari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo di fondi confinanti o limitrofi alla sede ferroviaria, al rigoroso rispetto delle disposizioni normative di cui al Titolo III del D.P.R. nr.753/80: *'Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali della sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, della servitù e delle attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela e della sicurezza dell'esercizio'*, con particolare riferimento agli artt. n.n. 42-44-47-56 del citato decreto e considerato l'approssimarsi della stagione estiva, agli artt. n.n. 48-52-55;

RILEVATO che i tratti della line R.F.I. che attraversano il territorio comunale presentano terreni e, fondi prospicienti la sede ferroviaria con alberature e/o vegetazione in prossimità della sede ferroviaria così come anche recinzioni, fabbricati e altre opere in genere;

CONSIDERATO che questo periodo estivo caratterizzato da caldo afoso che potrebbe provocare incendi, di notevoli entità, tali da poter provocare danni con conseguente intralcio al tracciato ferroviario e; ritenuto pertanto necessario e urgente impartire precise direttive e obblighi ai proprietari dei terreni/fabbricati privati, limitrofi al tracciato ferroviario nel territorio del Comune di Modica al rigoroso rispetto delle disposizioni normative di cui al Titolo III del D.P.R. nr 753/80, meglio innanzi esplicitato;

RAVVISATA pertanto la necessità e l'urgenza, sebbene con finalità di prevenzione, di portare a conoscenza della cittadinanza in generale e dei proprietari, confinanti con le fasce di rispetto delle sedi ferroviarie, del potenziale grave pericolo, che minaccia l'incolumità pubblica, rappresentato dalla mancata osservanza delle disposizioni normative di cui al Titolo III del D.P.R. nr.753/80 con particolare riferimento agli artt. n.n. 42-44-47-56- 48-52-55 anzidetti;

RAVVISATA la necessità di mantenere controllata la crescita delle essenze arboree, imponendo l'obbligo a carico dei privati confinanti con la sede ferroviaria, del taglio di rami ed alberi che possono interferire con l'infrastruttura o agevolare la formazione di incendi, alla manutenzione costante delle recinzioni e dei fabbricati e di qualunque altra opera in genere, di

porre impedimenti al libero scolo delle acque che si scaricano dalle linee stesse sui terreni circostanti e scaricare nei fossi laterali o immettere in essi acque di qualunque natura salvo concessione dell'azienda esercente, con conseguente pericolo per la circolazione dei treni, per i viaggiatori e comunque grave interferenza sulla regolarità e sicurezza di tale forma di trasporto;

CONSIDERATO che i proprietari confinanti con le sedi dei tracciati della ferrovia sono tenuti ad adottare gli accorgimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria tali da evitare il verificarsi delle situazioni di pericolo descritte in premessa;

RITENUTO che sussistono i presupposti giuridici e fattuali per l'adozione, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.lgs. 267/2000, di un provvedimento contingibile e urgente, posto a tutela della pubblica incolumità e finalizzato a garantire che lo svolgimento del pubblico servizio ferroviario, sul tratto ricadente nel territorio comunale, avvenga in condizioni di sicurezza;

CHE l'abbandono dei terreni privi di adeguata recinzione permettono l'accesso a chiunque possa creare un potenziale pericolo di azioni determinanti l'innescò di incendi o di abbandoni di materiale di qualsiasi provenienza, anche infiammabile e/o inquinante;

VISTI gli artt. 42-44-47-56- 48-52-55 del Titolo III del D.P.R. nr 753/80;

VISTI gli artt. n.n. 50 e 54 del D.lgs. 267/2000

ORDINA

a tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo, di aree, fondi ed immobili limitrofi alla sede ferroviaria del Comune di Modica, ciascuno per la particella catastale di propria competenza,

- di verificare ed eliminare i fattori di pericolo, che potrebbero derivare dalla mancata osservanza delle disposizioni normative di cui al Titolo III del D.P.R. nr.753/80, con particolare riferimento agli artt. n.n. 42-44-47-56 del citato decreto e considerato l'approssimarsi della stagione estiva, agli artt. n.n. 48-52-55, entro 30 giorni della pubblicazione della presente ordinanza;
- di provvedere alla costante manutenzione delle recinzioni, dei fabbricati e di qualunque altra opera in genere, al taglio dei rami degli alberi e delle piante radicate che si protendono oltre il proprio confine e, che potrebbero interferire con l'infrastruttura ferroviaria creando possibile pericolo per la pubblica incolumità e l'interruzione di pubblico servizio ferroviari. È fatto, altresì divieto porre impedimenti di libero scolo delle acque nei fossi laterali alle linee ferroviarie come pure è vitato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle linee stesse sui terreni circostanti e scaricare nei fossi laterali o immettere in essi acque di qualunque natura salvo concessione dell'azienda esercente;

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e nell'apposita sezione internet del sito istituzionale di questo Comune.

AVVERTE

che ai trasgressori della presente Ordinanza sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'agli artt. n.n. 38 e 63 e ss.mm.ii art. 32 L.689/81 del D.P.R. 753/80, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del codice penale. La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva a partire dal giorno della sua **pubblicazione**.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare, dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, entro 30 (trenta) giorni, ricorso gerarchico dinanzi al Prefetto di Ragusa entro 60 (sessanta) giorni, ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. Sicilia di Catania, ovvero potrà presentare ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 (centoventi) giorni.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga trasmessa al Settore Affari Generali di questo Ente per la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché:

- al Comando Stazione Carabinieri di Modica;
- al Comando di Guardia di Finanza di Modica;
- alla Questura di Ragusa;
- al Comando della Polizia Provinciale di Ragusa;
- alla Prefettura di Ragusa;
- alla Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Ragusa;
- all'Ispettorato Forestale di Ragusa;
- al Comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa;
- all'Ufficio della Protezione Civile Comunale;
- al Settore Ecologia.

Il Corpo di Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricati di fare rispettare la presente Ordinanza e della vigilanza su tutto il territorio comunale.
Dalla Residenza Municipale

La presente Ordinanza è redatta su due facciate intere e parte della terza.



IL SINDACO
Maria Maniara Caschetto